


REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA



Dipartimento della Protezione Civile



Consulta degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E
LA CONSULTA DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI E
CONSERVATORI DELLA SICILIA

VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992, n°225 e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo n°112/1998 ;
- la Legge regionale n°14/1998;
- la Legge regionale n°10/2000;
- la Legge n°100 del 12.7.2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P. Reg. n°786 del 25.02.2013;
- il D.P.Reg. n°534/GAB del 31.10.13;

PREMESSO CHE:

- la legge 24 febbraio 1992, n°225 e ss.mm.ii., istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile "al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";
- l'art.3, comma 1, della Legge 225/92 stabilisce che "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (...)";
- il Sistema di Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale, comunale e delle comunità montane;
- gli Ordini Professionali, ai sensi della Legge 225/92, art.6, co.2 e ss.mm.ii., sono componenti del Sistema di Protezione civile e pertanto concorrono all'espletamento delle attività ad esso relative;
- la rappresentanza istituzionale degli Architetti si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, attraverso il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e territoriale, attraverso le Consulte regionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e gli Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e viene esercitata con il supporto e la collaborazione delle rispettive strutture organizzative e associative a livello regionale;
- l'art. 108 comma 1 lettera a) del D.Leg.vo 31.3.1998 n°112 prevede che alle regioni siano, tra l'altro, assegnate funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

a
k

- la Legge regionale 31.8.1998 n°14 "Norme in materia di protezione civile" all'art. 1 stabilisce che "le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale";
- il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), ha già avviato, coinvolgendo già gran parte del territorio nazionale, un progetto per l'istituzione di una Rete dei Presidi degli Architetti per la Protezione Civile, incardinati presso le Consulte/Federazioni Regionali e/o gli Ordini Provinciali degli Architetti PPC di Italia;
- l'obiettivo di tale progetto è quello di alimentare, nel rispetto della legge 24/02/1992, n°225, un efficiente rapporto di collaborazione con gli organismi nazionali e regionali della Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario, offrendo la professionalità di architetti qualificati e costantemente aggiornati.
- è stato già avviato, ed esteso a buona parte del territorio nazionale, un processo di formazione degli architetti, che aderiscono a tale progetto del CNAPPC, sul tema della "gestione tecnica dell'emergenza", in virtù dell'accordo quadro del 31 marzo 2004 e del successivo protocollo di intesa del 12 maggio 2010, sottoscritti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
- anche nell'ambito della Regione Siciliana, si ravvisa la necessità di coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto, le attività di Protezione civile e le attività alle quali sono preposti gli architetti, i pianificatori, i paesaggisti e i conservatori siciliani, istituzionalmente rappresentati dai rispettivi Ordini provinciali di appartenenza, con la collaborazione ed il supporto della Consulta degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia;
- presso la Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Sicilia è stato istituito un Coordinamento Regionale dei Presidi degli Architetti per la Protezione Civile, incardinati presso gli Ordini Provinciali, in attuazione del sopra richiamato progetto del CNAPPC;
- l'art. 10 della Legge regionale 31.8.1998 n°14 prevede che "per le finalità della presente legge, il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla Protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o Enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione civile di cui all'art.11 della L. 24 febbraio 1992, n°225 per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere";
- l'art.2 comma 2 della L.R. 10/2000 "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa...";
- il D.P.Reg. n°534/GAB del 31.10.13 delega il Dirigente Generale pro-tempore alla firma di convenzioni e protocolli d'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge regionale 31.8.1998 n°14;

CONSIDERATO CHE:

- è intendimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province Siciliane, rappresentati dalla Consulta degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia, promuovere rapporti di reciproca collaborazione per approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti tecnici relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze,

garantendo una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile;

- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, anche attraverso i suoi Servizi competenti per territorio, è interessato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a sviluppare tale qualificata collaborazione con gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Province Siciliane, con l'obiettivo di:
 - accrescere la cultura di protezione civile anche attraverso la promozione e l'organizzazione congiunta di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali;
 - approfondire le conoscenze sui rischi a cui è soggetto il territorio regionale, eventualmente su base provinciale, anche attraverso la promozione di studi, ricerche e progetti specifici;
 - promuovere attività di formazione per tecnici che possano essere rapidamente disponibili in caso di emergenza per lo svolgimento di specifiche attività di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture danneggiate e di rilievo dei dissesti franosi attivati da un evento sismico, alluvionale o calamitoso in genere;
 - promuovere la costituzione di appositi elenchi di tecnici disponibili a partecipare alle attività in emergenza e post-emergenza garantendo la disponibilità operativa in particolar modo durante le campagne di sopralluoghi per il rilievo del danno e le valutazioni dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture interessate dagli eventi calamitosi e/o antropici;

TANTO PREMesso E CONSIDERATO

nell'ottica di un Sistema Regionale integrato di Protezione Civile e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra le due componenti di Protezione Civile ed i relativi oneri economici, l'anno duemilaquattordici, il giorno HOVE del mese di LUGLIO, presso il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana in Palermo, via G. Abela, 5,

TRA

l'ing. Calogero Foti, Dirigente Generale, Capo del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, di seguito indicato come "Dipartimento",

E

l'arch. Giovanni Lazzari Presidente della Consulta degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia, di seguito indicata come "Consulta";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto.

Il Dipartimento, anche attraverso i suoi Servizi competenti per territorio, e gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province siciliane, di seguito indicati come "Ordini", qui rappresentati dalla Consulta, si impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività volto ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti tecnici relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze e alle conoscenze sui rischi a cui è soggetto il territorio regionale. Si impegnano altresì a garantire una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano in maniera più qualificata e coordinata possibile.

A tal uopo, la Consulta e gli Ordini potranno fare riferimento al loro sistema interno, organico alla

Rete Nazionale, organizzato in Presidi provinciali, con un coordinamento regionale.

Art. 2 – Organizzazione.

Il Dipartimento, gli Ordini, qui rappresentati dalla Consulta, si impegnano a collaborare per la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali sui temi della protezione civile rivolti prioritariamente ai tecnici delle strutture comunali e provinciali di protezione civile e ai liberi professionisti, nonché a organizzare un programma di formazione professionale per lo svolgimento di specifiche attività di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture danneggiate e di rilievo degli dissesti franosi attivati da un evento sismico, alluvionale o calamitoso in genere.

Art.3 - Finalità.

Gli Ordini svolgeranno attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle rispettive attività in ambito di protezione civile.

Il Dipartimento organizzerà iniziative periodiche di formazione e addestramento professionale, pianificazione e valutazione preventiva dei rischi, rivolte agli iscritti agli Ordini degli Architetti, eventualmente anche avvalendosi di strutture e attrezzature messe a disposizione degli Ordini stessi.

Il Dipartimento provvederà, inoltre, ad effettuare corsi di aggiornamento periodici riservati ai responsabili dei settori di protezione civile degli Ordini provinciali, secondo i tempi e le modalità da concordare con il Presidente della Consulta o da persona appositamente delegata.

Art.4 – Attività.

Al verificarsi di eventi calamitosi che hanno provocato danni agli edifici, alle strutture ed alle infrastrutture, più in generale in caso di campagne di sopralluoghi finalizzati al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture danneggiate e di rilievo dei dissesti franosi attivati da un evento sismico, alluvionale o calamitoso in genere, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli Ordini che costituiranno un apposito elenco di tecnici, debitamente formati, disponibili a partecipare, su base volontaria, alle attività in emergenza e post-emergenza e in particolar modo alle campagne di sopralluoghi per le valutazioni dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture interessate dagli eventi calamitosi e/o antropici, nonché alla verifica degli scenari di rischio potenziale per la salvaguardia dell'incolumità di persone e infrastrutture con la definizione degli interventi, anche temporanei, di mitigazione delle criticità, o per l'attivazione di presidi operativi di protezione civile.

Art.5 -Attività di formazione.


L'attività di formazione sarà resa da entrambe le parti della presente convenzione.

Essa potrà essere espletata con cicli formativi articolati all'interno di una più ampia programmazione, o con singoli interventi mirati alla trattazione di specifiche tematiche. In ogni caso l'attività di docenza sarà a titolo gratuito: sia quella resa dal Dipartimento in materia di Protezione civile in favore degli architetti, sia quella da loro svolta a beneficio dei dipendenti del Dipartimento, avente ad oggetto tematiche correlate alle attività di Protezione civile.

Per quanto concerne l'organizzazione di convegni e incontri di studio, essi saranno organizzati secondo il calendario concordato, con la partecipazione di eventuali altre componenti del Sistema, e alla loro conclusione sarà possibile trarre spunto dalle argomentazioni svolte per la redazione di atti d'indirizzo o di linee guida in favore degli Enti locali.

È espressamente prevista la possibilità di tavoli tecnici che abbiano all'ordine del giorno tematiche di particolare rilievo, e il cui risultato potrà essere divulgato anche all'esterno con le modalità che si riterrà opportuno adottare, previo assenso dei partecipanti.

L'attività di formazione, anche al fine di eventuali collaborazioni del Sistema nazionale di Protezione civile, è preferibile che avvenga in raccordo con il D.P.C. e il D.R.P.C., secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro nazionale di collaborazione del 31 marzo 2004 e nel protocollo



d'intesa del 12 maggio 2010, relativo all'attività di formazione sulla gestione tecnica dell'emergenza e sull'agibilità postsismica.

E' altresì prevista la possibilità di periodi di tirocinio formativo a titolo gratuito, della durata di sei mesi, da svolgere presso il Dipartimento, sotto la supervisione di un tutor interno e di uno nominato dall'Ordine degli architetti, al termine dei quali sarà redatta una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Sono fatte salve le attività formative già svolte dagli Ordini ed in particolare i "corsi di gestione tecnica dell'emergenza" di cui al protocollo di intesa sottoscritto il 12 maggio 2010, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed il CNAPPC.

Tali corsi continueranno ad alimentare un elenco nazionale degli architetti, appositamente formati nella gestione tecnica dell'emergenza, a cui il DPC potrà ricorrere in caso di eventi calamitosi che si verifichino sull'intero territorio nazionale.

Art. 6 - Crediti formativi.

Ai docenti coinvolti nelle lezioni saranno riconosciuti crediti formativi, così come ai destinatari delle suddette attività, secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dai regolamenti adottati dagli Ordini professionali.

L'attività di docenza svolta dal personale del Dipartimento presso gli Ordini, oltre a far maturare crediti formativi, costituirà titolo oggetto di valutazione.

Art. 7 - Esercitazioni e addestramento professionale.

Il Dipartimento organizzerà periodicamente esercitazioni e iniziative di addestramento professionale, rivolte agli iscritti agli Ordini degli architetti, con particolare riguardo alla pianificazione e alla valutazione preventiva dei rischi sismico, idrogeologico, vulcanico, ambientale o antropico in genere, eventualmente anche avvalendosi di strutture, attrezzature e organizzazioni messe a disposizione dagli Ordini stessi o dalle Associazioni.

Saranno pure espletate specifiche attività di valutazione del danno, dell'agibilità degli edifici e del rilievo degli dissesti franosi attivati da un evento.

Art.8 – Attività di formazione e divulgazione della cultura della prevenzione e del soccorso all'interno d'istituti scolastici.

Nell'ambito delle attività che il Dipartimento solitamente svolge in contesti scolastici, in modo da favorire la crescita della consapevolezza dei rischi circostanti, naturali o antropici, e l'adozione delle cautele da adottare preventivamente, potranno essere chiamati a collaborare anche gli iscritti all'ordine degli architetti, in modo da completare gli interventi formativi anche sotto il profilo delle sue competenze.

L'elaborazione e i contenuti di eventuale materiale divulgativo sarà concordata dagli organizzatori delle iniziative, con l'eventuale contributo delle sovrintendenze scolastiche regionali.

Art. 9 – Modalità di attivazione.

Gli architetti che abbiano dato la loro disponibilità alle attività previste dall'art. 4, saranno inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini territorialmente competenti e comunicati al Dipartimento. I professionisti, in regola con l'attività formativa prevista dall'art. 2, saranno iscritti negli elenchi sopradetti, che conterranno le loro generalità, i recapiti telefonici fissi e mobili, gli indirizzi di posta elettronica, al fine di consentire la rapida attivazione in caso di crisi.

Gli architetti di cui all'art. 4 opereranno sulla base di specifiche comunicazioni o provvedimenti che il Dipartimento, anche attraverso i Servizi provinciali, farà pervenire all'Ordine della provincia competente per territorio.

Sono fatti salvi gli elenchi di cui al precedente art.5 ultimo periodo, per la gestione tecnica dell'emergenza sul territorio della Regione Sicilia.

Art.10- Dispositivi di sicurezza individuale e dispositivi utili all'identità visiva.

Gli architetti che svolgeranno attività di sopralluogo dovranno essere muniti dei propri dispositivi di protezione individuale, e di dispositivi utili all'identità visiva forniti dal Dipartimento.

Art.11- Copertura assicurativa.

L'Ordine competente per territorio provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni ai sensi del D.P.R. 1124/65 e contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi dei professionisti impegnati nell'espletamento delle attività, nonché alla gestione dell'informazione ai professionisti in elenco.

Art. 12 – Durata.

La convenzione ha durata di un anno a decorrere dal giorno della registrazione alla Ragioneria generale della Regione Siciliana, salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro 30 giorni dalla richiesta di cessata collaborazione. La presente convenzione s'intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo espressa rinuncia da parte dell'Ordine degli architetti e, comunque, previa verifica dell'assenza di nuovi sopraggiunti fattori ostativi al suo mantenimento o che ne impongano l'eventuale modifica.

Art. 13 – Risorse finanziarie.

Le attività oggetto della presente convenzione sono rese dagli Architetti a titolo gratuito.

Il Dipartimento contribuisce comunque al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dei suddetti interventi facendosi carico di una spesa presunta fino all'importo massimo di 10.000,00 (diecimila) Euro, da utilizzare secondo le modalità di seguito indicate.

Durante la fase d'emergenza è previsto che i pasti siano consumati presso il servizio mensa ubicato all'interno dei campi e delle strutture di accoglienza allestite dal Dipartimento.

In condizioni di normalità, o in assenza di tali strutture durante la fase emergenziale, a coloro che siano stati impegnati per almeno 6,30 ore giornaliere, viene fornito dal Dipartimento un buono pasto giornaliero a persona, in analogia al trattamento riservato ai volontari di Protezione civile.

Il rimborso per le spese di carburante viene invece corrisposto secondo il consumo medio calcolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, deducibili dal foglio di marcia in dotazione a ciascun mezzo del Dipartimento, e fornito dallo stesso per essere restituito debitamente compilato anche in caso di utilizzo di mezzi personali. Tale rimborso è subordinato alla presentazione di un'analitica relazione sull'attività resa.

Il Dipartimento si farà carico dei costi necessari per l'acquisto di pettorine multitasche e caschi, riportanti il logo del DRPC e la scritta "TECNICO".

Art. 14- Controversie.

Le parti concordano di definire bonariamente le controversie derivanti dal presente convenzione e, ove ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello di Palermo. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15 – Revoca e recesso.

Il Dipartimento si riserva il diritto di revocare l'erogazione del contributo e di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, previa diffida, in presenza di gravi inadempienze nello svolgimento delle attività oggetto della stessa.

Art. 16 – Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore e alle norme del Codice Civile.


Art.17- Registrazione.

Il presente atto redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39 e 40 del D.p.r.131 del 26.4.1986. Le spese della registrazione sono eventualmente a carico di chi la richiede.

Art. 18 – Pubblicità .


Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento e degli Ordini professionali competenti per territorio.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.', written over a circular official stamp.

Il Presidente della Consulta degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Sicilia

Lazzari


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Lazzari', written over the printed name.

